



COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

Via Zuccala n. 1 - 24031 Almenno San Salvatore (BG)

C.F. 00533860169

REGOLAMENTO
PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

adottato con DCC n. _____ del _____

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, individuando oggetti, modalità e limiti di spesa come di seguito specificati.

Le procedure economali sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento di lavori servizi e forniture avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e imparzialità.

L'affidatario di lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.

Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2

Normativa di riferimento

Gli acquisti di cui alle presenti disposizioni sono operati nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di acquisti in economia, in particolare di quelle contenute nel codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e si., nonché nei relativi atti di esecuzione ed attuazione.

Art. 3

Limiti di importo e divieto di frazionamento

L'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e di servizi in economia è consentita fino all'importo di euro 200.000,00 (duecentomila) per i lavori e di euro 100.000,00 (centomila) per i servizi e le forniture.

Nessuna fornitura di beni e/o servizi o l'esecuzione di lavori d'importo superiore a quello indicato nel comma precedente può essere artificiosamente frazionata allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla presente disciplina. Oltre tale importo si provvede attraverso le ordinarie procedure di affidamento di lavori, beni e servizi applicando le disposizioni nazionali e/o comunitarie in materia.

L'importo precedente non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.

Non sono considerati artificiosamente frazionati:

- a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
- b) gli affidamenti di un intervento misto, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

Art. 4

Programmazione dei lavori

Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani esecutivi di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.

L'Amministrazione individuerà nel bilancio di previsione gli stanziamenti per le acquisizioni in economia "prevedibili" per i quali è possibile formulare una previsione anche se sommaria, e gli stanziamenti per le acquisizioni "non preventivabili" il cui ammontare è stimato in base alle risultanze degli esercizi finanziari precedenti.

Nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri degli interventi compresi nel programma, l'autorizzazione è concessa dal responsabile del procedimento.

In caso di esigenze impreviste, sopraggiunte in ordine ad interventi non ricompresi nel programma e per i quali non è stato corrisposto un accantonamento, le acquisizioni possono essere autorizzate dal responsabile del procedimento, dietro adeguamento degli strumenti di programma da parte dell'organo competente.

I fondi necessari per l'acquisizione in economia possono essere anticipati con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale

Art. 5

Responsabile del servizio e responsabile del procedimento

L'Amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile del servizio.

Il responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone, ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 6

Lavori in economia

Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 3, i seguenti lavori:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - riparazioni ed opere di difesa del suolo e del territorio a seguito di frane, scoscendimenti, corrosione o rovina di manufatti, inondazioni, allagamenti nei limiti di quanto necessario per ristabilire il transito ed evitare maggiori danni;
 - riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione;
 - lavori extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
 - lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
 - lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del d.p.r. n. 380 del 2001;
 - lavori di demolizione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori;
 - lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei trasgressori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze sindacali o dirigenziali;
 - altri lavori imprevedibili ed urgenti per il mantenimento e salvaguardia dell'ambiente, degli immobili e mobili comunali.

b) lavori di manutenzione di opere o di impianti;

rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo e non esaustivo, i seguenti interventi:

- manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco;
- i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati e il rifacimento dei manti stradali;
- lo spurgo di cunicoli e condotti;
- le riparazioni di manufatti;
- l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate;
- la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale;
- gli interventi sugli impianti semaforici;
- la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
- sgombero neve e provvedimenti antigelo;
- lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
- lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
- manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, delle fognature, degli impianti di trattamento e depurazione, degli impianti idrici e dell'acquedotto, degli impianti di sollevamento non compresi nella convenzione con aziende o enti gestori;
- manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
- manutenzione e riparazione delle reti tecnologiche in generale se non comprese nelle concessioni con aziende o enti gestori;
- manutenzione e riparazione di aree a verde anche attrezzate, giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;
- lavori di puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati e/o manufatti pericolanti compreso lo sgombero dei relativi materiali;
- lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto nonché dei servizi pubblici a domanda individuale, le cui interruzioni comportino danni all'amministrazione o pregiudizio all'efficienza dei servizi medesimi;
- noleggio di macchine e operatori per lavori pubblici;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 3, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti o alla prestazione di servizi.

Art. 7

Forniture in economia

Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:

- acquisto di pubblicazioni, materiale fotografico anche in formato elettronico, materiale multimediale, libri, riviste, giornali e pubblicazioni in genere ed abbonamenti a periodici,
- agenzie di informazione, riviste e banche dati anche telematiche;

- acquisto, anche in leasing, e noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti nonché l'esercizio, assicurazione e manutenzione di automezzi propri comprese tasse di circolazione;
- apparecchiature informatiche, con relativi accessori e beni di consumo per funzionamento e manutenzione;
- arredi ed accessori d'arredo;
- beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile;
- beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti aziendali;
- beni mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie necessarie al corretto svolgimento dell'attività;
- beni per l'igiene e la pulizia in genere di locali aziendali;
- cancelleria, stampati, modulistica, stampa di atti e documenti, pubblicazioni e riproduzioni grafiche anche per rilegatura, materiale di consumo e ricambi d'uso di attrezzature di ogni genere;
- materiali e strumentazioni per l'elettricità e forme diverse di energia;
- programmi informatici e relativi contratti manutentivi, compresi eventuali aggiornamenti;
- beni di rappresentanza e di carattere culturale;
- fornitura di accessori e elementi di abbigliamento (divise, camicie, cravatte, scarpe, ecc.) per il Corpo di Polizia locale e il personale ausiliario;
- dispositivi di protezione individuali e collettivi;
- materiali o beni necessari alla manutenzione e riparazione impianti e reti tecnologiche in generale;
- materiali o beni necessari alla manutenzione delle opere relative alla viabilità, alle arre verdi anche attrezzate;
- materiali o beni necessari alla manutenzione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti tecnologici, infissi, manufatti, accessori e pertinenze;
- segnaletica di qualsiasi tipo;

L'elenco di cui al presente articolo ha valore indicativo e non esaustivo.

Art. 8

Servizi in economia

Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo, individuate, come segue:

- partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;
- servizi culturali e formativi;
- servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni statistiche;
- servizi di divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
- servizi di manutenzione e riparazione d'impianti e attrezzature, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere;
- servizi di ristorazione per convegni, congressi, conferenze e manifestazioni, organizzazione e gestione eventi;
- servizi di produzione, registrazione e trasmissione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura;
- servizi di spedizione, imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio;
- servizi di pulizia, comprensivo di materiali per pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- servizi di editoria e stampa, rilegatura, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;
- servizi di traduzione ed interpretariato in genere qualora non possa provvedervi attraverso il proprio personale;

- servizi di supporto all'attività di comunicazione, stampa ed informazione, quali pubblicazione e diffusione di rassegna stampa, notiziari, servizi fotografici e riprese
- video, servizi agenzie di stampa ed informazione, servizi giornalistici, grafici e di comunicazione riguardanti l'attività dell'ente in forma scritta, audiovisiva e via internet;
- servizi di ricognizione, trasferimento, riordino, classificazione, inventariazione, scarto documentazione d'archivio, produzione dei documenti a corredo (titolario, massimario di scarto, regolamento, ecc.) messa in sicurezza dei documenti e locali di archivio,
- interventi di dematerializzazione, riversamento e recupero, nonché promozione e organizzazione di iniziative di diffusione della cultura archivistica;
- servizi pubblicitari, consulenza e gestione pubblicitaria, ideazione, progettazione e realizzazione di campagne di informazione e comunicazione istituzionale;
- servizi di trasporto in genere;
- servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa;
- servizi informatici, compresi servizi di collegamento infotелеmatico, di videoconferenza, gestione e manutenzione siti web;
- servizi per manutenzione e riparazione impianti e reti tecnologiche in generale;
- servizi per manutenzione e riparazione delle opere relative alla viabilità, alle arre verdi anche attrezzate;
- servizi per manutenzione e riparazione dei beni comunali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti tecnologici, infissi, manufatti, accessori e pertinenze;
- servizi medici e sanitari per accertamenti sanitari del personale comunale;
- servizi per la custodia e la sicurezza;
- servizi tecnici ai sensi degli artt. 90 e 91 del d.lgs. 163/2006 e smi;
- spese di rappresentanza del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali;
- spese per servizi di formazione e perfezionamento del personale, per corsi di formazione, per la partecipazione alle spese per corsi indetti a vario titolo da enti, istituti ed amministrazioni varie.

Fino al limite di importo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale il ricorso al sistema degli acquisti in economia è inoltre consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

L'elenco di cui al presente articolo ha valore indicativo e non esaustivo.

Art. 9

Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette

Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge.

Per la stipula delle relative convenzioni, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

Art. 10

Interventi misti

Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati.

Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati il limite economico di cui all'articolo 3, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 11

Norma di salvaguardia

Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale si riferiscono.

Art. 12

Modalità di esecuzione delle acquisizioni in economia

Le acquisizioni di lavori, beni e servizi in economia possono essere effettuate con i seguenti sistemi:

- mediante amministrazione diretta: in questo caso, sotto la direzione del responsabile unico del procedimento, l'amministrazione organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto per l'occasione, utilizzando mezzi e beni propri o appositamente acquistati o noleggiati;
- mediante cottimo fiduciario: l'acquisizione di lavori, beni e servizi avviene a seguito di affidamento a soggetti esterni con le procedure disciplinate negli articoli seguenti.

Art. 13

Proceduta di amministrazione diretta

Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

Art. 14

Proceduta di cottimo fiduciario

Per l'esecuzione di lavori per un importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro, nonché per la fornitura di beni e servizi di importo pari o superiore a 20.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro, l'affidamento mediante il sistema del cottimo fiduciario avviene tramite procedura negoziata, attraverso la consultazione di operatori economici scelti dall'Amministrazione nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento dei fornitori.

In questi casi si procede, di norma, a consultare almeno cinque operatori economici idonei (se sussistono in tale numero in relazione alla tipologia di lavoro, bene o servizio da acquisire), individuati sulla base di ricerche di mercato.

Quando gli interventi sono eseguiti, ai sensi del presente articolo, per cottimo fiduciario il Responsabile del Servizio richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

La lettera di invito, di norma, contiene:

- a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
- b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
- c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;

- d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
- e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
- f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
- g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
- h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'onori e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il Responsabile dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.

Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
- b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
- c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
- d) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00;
- e) nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 20.000,00.

Art. 15

Atti della procedura

La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax. Nel caso di intervento d'urgenza, o di lavori di somma urgenza, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Responsabile del Servizio predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onori, ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.

Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il Responsabile del Servizio redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

La richiesta di offerta può prevedere un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima.

Tale termine può subire variazioni in caso di richieste di chiarimenti da parte dell'offerente.

Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione delle informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte.

Art. 16

Congruità delle offerte

L'amministrazione si riserva di valutare la congruità delle offerte sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente.

Il responsabile del servizio si riserva di escludere l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti anormalmente bassa.

In ogni caso l'amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerta non congrua, non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Art. 17

Forma del contratto

Alla formalizzazione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione dei lavori, delle forniture dei beni e/o della prestazione dei servizi secondo le procedure stabilite dal presente regolamento, si procede mediante idonee forme come di seguito specificate:

- a) forma pubblica (i contratti sono ricevuti da un notaio o dal Segretario Comunale);
- b) forma pubblica amministrativa (i contratti sono ricevuti dal Segretario Comunale designato quale ufficiale rogante);
- c) in forma privatistica, solo quando non si intenda procedere con forma pubblica o pubblica amministrativa ed ha luogo:
 - per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'Amministrazione;
 - per mezzo di obbligazione stesa ai piedi del capitolato (atto di sottomissione);
 - con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;
 - per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

Per importi superiori a euro 15.000,00 al netto di IVA, l'aggiudicazione è perfezionata mediante contratto in forma pubblica o pubblica amministrativa.

I contratti sono stipulati dai funzionari responsabili di area o loro sostituti, autorizzati per la forma pubblica amministrativa, i quali agiscono nell'interesse dell'Amministrazione. Quando la stipulazione ha luogo a mezzo corrispondenza le lettere dell'Amministrazione devono essere firmate dai funzionari medesimi

Al fine della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti nell'invito, in conformità a quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici e dai relativi atti di attuazione ed esecuzione, l'amministrazione si riserva, in qualsiasi momento, di:

- chiedere all'aggiudicatario tutta la documentazione in originale o in copia autentica atta a comprovare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, eventualmente oggetto di dichiarazioni sostitutive;
- procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 38 del codice dei contratti;
- richiedere la presentazione della certificazione in materia di assunzione dei disabili nonché del documento unico di regolarità contributiva.

Laddove si verifichi la mancata sussistenza anche di uno solo dei requisiti, il contratto è risolto di diritto, con effetto retroattivo, fermo il diritto per l'aggiudicatario di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni effettuate fino all'accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dall'affidamento.

Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, copie, ...) sono a carico del fornitore.

Art. 18

Garanzie

A garanzia della regolare esecuzione del contratto può essere richiesta al fornitore una garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione (cauzione definitiva), in conformità a quanto previsto dall'articolo 113 del codice dei contratti.

Art. 19

Servizi e lavori complementari

Ove ricorrano le ipotesi previste dall'art. 57 del codice dei contratti, l'amministrazione può affidare direttamente al fornitore o all'impresa aggiudicataria servizi e lavori complementari nel limite del 50% dell'importo di aggiudicazione al netto dell'IVA.

Art. 20

Quinto d'obbligo

In relazione alla tipologia dei beni, dei servizi o dei lavori acquisiti in economia, l'amministrazione si riserva di aumentare o diminuire le prestazioni dedotte in contratto nella misura del 20% dell'importo stabilito, secondo le norme generali sulla contabilità pubblica.

Art. 21

Revisione periodica dei prezzi

Nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa è prevista una specifica clausola di revisione periodica del prezzo determinata sulla base della natura della prestazione da eseguire.

La revisione è operata sulla base di un'istruttoria effettuata dal responsabile del servizio tenuto conto delle rilevazioni dell'osservatorio dei contratti pubblici di cui all'art. 7 del codice dei contratti, degli indici ISTAT, delle rilevazioni dei prezzi di mercato nonché di eventuali tariffari di riferimento o di ogni altro elemento ritenuto idoneo.

Art. 22

Verifica delle prestazioni

Tutte le prestazioni contrattuali derivanti dalle acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia, sono soggette a verifica con le modalità previste dalle norme vigenti e specificate nei singoli contratti.

Tali verifiche sono svolte a cura della struttura richiedente, di concerto con il responsabile del servizio e/o con il direttore dei lavori o dell'esecuzione ove nominato.

Art. 23

Inadempimento dei contratti

In caso di inadempimento grave ed accertato dell'appaltatore, la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del servizio, sentita la struttura richiedente ovvero su richiesta del direttore dell'esecuzione, ove nominato.

In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta dall'Amministrazione. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti e le facoltà riservate all'amministrazione dal contratto.

Art. 24

Subappalto

Salvo che non sia espressamente vietato in relazione alla tipologia di lavori, beni o servizi da acquisire, è ammessa la facoltà di subappaltare l'esecuzione delle prestazioni nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 118 del codice.

Art. 25

Divieto di cessione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del codice dei contratti pubblici, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto dell'amministrazione al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s'intende risolto di diritto.

Art. 26

Lavori d'urgenza – provvedimenti in casi di somma urgenza

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari a rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal Responsabile del Procedimento o dalla persona incaricata. Il verbale è trasmesso dal responsabile del procedimento al responsabile del servizio competente, unitamente ad una perizia estimativa dei lavori necessari e al responsabile del servizio finanziario per l'ottenimento

rispettivamente dell'autorizzazione dei lavori e per la copertura della spesa. I lavori autorizzati e finanziati sono eseguiti con le modalità previste dal presente regolamento.

In circostanze di somma urgenza che impongano l'esecuzione dei lavori senza indugio, in relazione al verificarsi di eventi eccezionali ed imprevedibili, al fine di scongiurare danni a persone o cose (danni alla salute pubblica, alla pubblica incolumità, al patrimonio, all'ambiente, ..) il soggetto, tra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca per primo sul luogo, accerta lo stato di somma urgenza e può disporre, contemporaneamente alla redazione del relativo verbale, l'immediata esecuzione delle opere entro il limite di spesa di euro 200.000 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento, o dal tecnico da questi incaricato, e che risulti in possesso dei requisiti per l'aggiudicazione di appalti di eguale importo mediante procedura ordinaria.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito contestualmente con l'affidatario, in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto dall'art. 136 del DPR 554/1999.

Il responsabile del procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente la verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio competente e al responsabile del servizio finanziario per l'ottenimento rispettivamente dell'approvazione dei lavori e della copertura della spesa.

Il responsabile del servizio adotta la determinazione di regolarizzazione dei lavori eseguiti entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ordinazione e comunque entro la fine dell'esercizio se i lavori sono effettuati nel mese di dicembre. La determinazione viene trasmessa la responsabile del servizio finanziario per per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente registrazione dell'impegno di spesa.

Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 27

Perizia suppletiva per maggiori spese

Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma stimata si rilevi insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva. La proposta di approvazione della perizia suppletiva, redatta dal responsabile del procedimento, è approvata con determinazione dal responsabile del servizio, con al quale si provvederà anche a impegnare la relativa spesa.

In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quanto indicato all'art. 3.

Art. 28

Modalità di risoluzione dei conflitti

I contratti sottoscritti ai sensi del presente regolamento possono prevedere modalità di soluzione delle controversie che dovessero insorgere in merito alla loro interpretazione ed esecuzione, sulla base di quanto previsto dalla parte IV del codice dei contratti, in quanto applicabile.

Art. 29

Accesso agli atti

Per la disciplina dell'accesso agli atti inerenti le procedure di cui al presente atto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del codice.

Art. 30

Norma finale

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa esplicito riferimento al codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture, approvato con d.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e smi e a tutte le altre disposizioni, statali, regionali o di derivazione comunitaria vigenti in materia.

Il presente regolamento si intende automaticamente modificato tutte le volte che vengono emanate leggi o norme aventi valore di legge in contrasto con lo stesso.